



CITTA' DI FERMO

Via Mazzini, 4 – 63900 Fermo – Tel. 0734.2841 – Fax 0734.224170
Codice fiscale e partita iva 00334990447 - Sito web: www.comune.fermo.it

SECONDO TRIMESTRE 2022

Indicatore tempestività dei pagamenti II trimestre 2022: - 1,32

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è stato calcolato in osservanza delle disposizioni contenute ai commi 1, 3, 4, 5 dell'art. 9 del DPCM 22/09/2014, ossia

“1. Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalita' di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti».

3. L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e' calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

4. Ai fini del presente decreto e del calcolo dell'indicatore si intende per:

a. "transazione commerciale", i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;

b. "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;

c. "data di pagamento", la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;

d. "data di scadenza", i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;

e. "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

5. Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.”

Si precisa, inoltre, che ai sensi di quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 22/07/2015, nella quantificazione dell' “importo dovuto” non è stata considerata l'imposta sul valore aggiunto – IVA, nel caso di applicazione del regime di scissione dei pagamenti, c.d., “split payment”, di cui all'art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.